



Docenti per la formazione scolastica di base (cultura generale)

I docenti di cultura generale insegnano nelle scuole professionali. La cultura generale prevede la trasmissione di competenze di base nei settori "Lingua e comunicazione" e "Società" conformemente al programma quadro per l'insegnamento della cultura generale.

| | Requisiti | Spiegazioni |
|--|---|---|
| <p>Qualifica professionale Art. 46 cpv. 3 lett. a OFPr Art. 46 cpv. 3 lett. c OFPr Art. 40 cpv. 3 OFPr</p> <p>Art. 69 e 70 OFPr</p> | <p>Abilitazione all'insegnamento nella scuola obbligatoria; oppure</p> <p>titolo universitario</p> <p>qualifica professionale equivalente.</p> <p>Il riconoscimento di diplomi esteri può essere richiesto presso la CDPE (abilitazione all'insegnamento) / la CRUS (titolo universitario).</p> | <p>Abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari e del livello secondario I.</p> <p>Titolo di un'università, di un politecnico o di una scuola universitaria professionale, preferibilmente in un campo affine alle materie di cultura generale. A seconda del campo in cui è stato conseguito il titolo, gli istituti di formazione pedagogici deliberano in merito a eventuali dispense o formazioni specialistiche supplementari.</p> <p>La decisione in merito alla validazione degli apprendimenti acquisiti spetta all'organizzazione responsabile della rispettiva formazione professionale.</p> <p>La decisione in merito alle qualifiche professionali equivalenti spetta all'autorità cantonale nella sua funzione di datore di lavoro. Ciò avviene nel quadro di un rapporto di lavoro già esistente o previsto.</p> <p>Link: Riconoscimento di diplomi stranieri CDPE / Riconoscimento di diplomi stranieri CRUS.</p> <p>La qualifica professionale deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale.</p> |
| <p>Esperienza in azienda Art. 46 cpv. 1 lett. c OFPr</p> | <p>Esperienza aziendale di almeno sei mesi (senza compiti formativi);</p> | <p>L'esperienza in azienda deve essere attestata prima dell'inizio della formazione pedagogico-professionale. In caso di occupazione a tempo parziale, il periodo dell'esperienza aziendale aumenta in maniera proporzionale. L'istituto che impartisce la formazione pedagogico-professionale decide in merito ai casi particolari.</p> |



| | Requisiti | Spiegazioni |
|---|---|--|
| Qualifica pedagogico-professionale Art. 46 cpv. 3 lett. a OFPr | Formazione di 1800 ore di studio (300 ore di formazione pedagogico professionale e 1500 ore di formazione supplementare specifica per la professione e la didattica); oppure | I contenuti del ciclo di studio sono stabiliti nel programma quadro d'insegnamento per responsabili della formazione professionale (Link: Programma quadro). |
| Art. 76 cpv. 2 – 4 OFPr | qualifica pedagogico-professionale equivalente. | La validazione degli apprendimenti acquisiti non è possibile. La Commissione federale per responsabili della formazione professionale decide in merito alle qualifiche pedagogico-professionali equivalenti. Essa ha pubblicato raccomandazioni in merito al computo delle formazioni pedagogiche di carattere propedeutico offerte dal mercato (link: Raccomandazioni) |
| Art. 69 e 70 OFPr | Il riconoscimento dei diplomi esteri può essere richiesto alla SEFRI. | Link: Riconoscimento di diplomi esteri |
| Titolo pedagogico-professionale Art. 40 cpv. 1 OFPr | Al termine di un ciclo di studio pedagogico-professionale viene rilasciato un diploma federale o un diploma riconosciuto a livello federale. | L'istituto di formazione rilascia il diploma se tutti i requisiti sono soddisfatti ai sensi dell'art 46 OFPr (qualifica professionale, esperienza aziendale e qualifica pedagogico-professionale). I diplomi federali possono essere rilasciati dagli istituti di formazione federali. Gli altri istituti di formazione ottengono il riconoscimento dei diplomi nell'ambito della procedura di riconoscimento della SEFRI. Tutti i cicli di studio riconosciuti vengono pubblicati (link: Procedure di riconoscimento concluse e ancora in corso francese). |
| Recupero della qualifica pedagogico-professionale Art. 40 cpv. 2 OFPr | I docenti che all'inizio dell'attività non soddisfano i requisiti pedagogico-professionali devono conseguire la qualifica corrispondente entro cinque anni. | Quale data di riferimento vale la data di inizio del rapporto di lavoro. |